



Comune di Dueville

PROVINCIA DI VICENZA

TESTO UNICO DELLE NORME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(art. 198 comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 7 L.R. 3/2000)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.60 del 29.11.2012
Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 29.12.2017

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Definizioni e classificazioni	3
Articolo 3 – Campagne di informazione ed educazione ambientale	6
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	6
Articolo 4 – Obbligo di utilizzazione del servizio pubblico – area di pertinenza del servizio -	6
Articolo 5 – Efficienza, efficacia ed economicità del servizio	7
Articolo 6 – Modalità della raccolta	7
Articolo 7 – Tecnologie e metodi della raccolta.....	9
Articolo 8 – Associazioni di cittadini.....	16
SERVIZI SPECIALI	17
Articolo 9 – Servizio di spazzamento dei RU.....	17
Articolo 10 – Organizzazione del servizio di spazzamento	18
Articolo 11 – Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti	18
Articolo 12 – Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti	18
Articolo 13 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	18
Articolo 14 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli di tipo saltuario.....	18
Articolo 15 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	18
Articolo 16 – Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e attività manutentive	19
Articolo 17 – Carogne di animali.....	19
Articolo 18 – Rifiuti provenienti da residui di macellazione e simili	19
Articolo 19 – Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	19
Articolo 20 – Rifiuti inerti.....	19
Articolo 21 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi.....	20
Articolo 22 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati e non coltivati	20
Articolo 23 – Divieto di abbandono.....	20
Articolo 24 – Divieti ed obblighi generali.....	21
CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	23
Articolo 25 – Competenza e giurisdizione	23
Articolo 26 – Controlli e vigilanza	23
Articolo 27 – Ordinanze contingibili ed urgenti	23
Articolo 28 – Sanzioni generali	23
Articolo 29 – Sanzioni specifiche.....	23
Articolo 30 – Danni e risarcimenti.....	25
Articolo 31 – Efficacia del Regolamento.....	25
ALLEGATO A: Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani	26
ALLEGATO B: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	28

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- 1) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi particolari (ex RUP), e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 6) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Centro di raccolta**: impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati quale area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. È prevista la presenza costante, negli orari di apertura al pubblico, di un addetto al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e permettere un agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e trasporto al recupero o allo smaltimento. Le modalità di gestione del centro di raccolta sono disciplinate da apposito regolamento.
- **Compost (concime biologico) da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria ed in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- **Deposito temporaneo**: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- **Gestore**: impresa che effettua il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- **Recupero**: le operazioni previste dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Smaltimento:** le operazioni previste dall'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Trasporto:** operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A) RIFIUTI URBANI
- B) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- C) RIFIUTI SPECIALI
- D) RIFIUTI PERICOLOSI
- E) BENI DUREVOLI

A) RIFIUTI URBANI (RU): sono rifiuti urbani

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o "sulle spiagge marittime" e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3), 5).

B) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (RSAU)

Sino alla data in cui verrà data attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art.184, comma 3, lettere a), c), d), e), f) ed h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco riportato al punto n. 1.1.1. lettera a) della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, integrata con le voci accessori per l'informatica e rifiuti sanitari di cui all'art.2, comma 1, lettera g) D.M. n.219 del 26.06.2000, sono assimilati ai rifiuti urbani agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. **(cfr. All. A).**

Fanno eccezione a decorrere dal 01.01.2003 i toner esauriti degli apparecchi fotocopiatori e le cartucce esaurite di qualunque stampante, le quali vengono escluse dall'assimilabilità ai rifiuti urbani e dovranno essere quindi smaltite e/o se possibile rigenerate a cura di ditte autorizzate.

I criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, potranno essere modificati, integrati dalla normativa statale specifica, senza necessariamente procedere alla variazione del presente regolamento.

Le imprese hanno l'obbligo di conferire al Comune la frazione dei rifiuti assimilati destinata allo smaltimento.

Il servizio alle utenze suddette è offerto anche per la parte relativa alla raccolta differenziata con adesione facoltativa.

Ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei RU i rifiuti di imballaggi terziari di qualsiasi natura, mentre i secondari possono essere assimilati solo se conferiti in regime di raccolta differenziata. I rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tariffa comunale.

Sono sottratti alla privativa comunale i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata, secondo le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la diretta destinazione al recupero, i RU destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

I rifiuti urbani di produzione domestica e rifiuti ad essi assimilati sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) **FORU (Frazione Organica dei Rifiuti Urbani)**, composta da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità quali gli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, gli scarti di natura ortofrutticola, gli scarti di cucina, ecc.
- b) **RUR (Rifiuti Urbani Recuperabili)**, in particolare:
 - b1. Residui di carte e cartoni.
 - b2. Contenitori in vetro, plastica e metallo.
 - b3. Ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
- c) **Rifiuti solidi particolari** (ex RUP Rifiuti Urbani Pericolosi), quali pile usate, farmaci scaduti, contenitori marchiati "T" e/o "F"; contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati, oli vegetali e minerali esausti, ecc..
- d) **RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti)** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da utenze domestiche e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei contenitori (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, oggetti metallici, imballaggi voluminosi, ecc.).
- e) **FSRU (Frazione Secca dei Rifiuti Urbani)**, a basso o nullo tasso di umidità, che non rientra nelle altre categorie ovvero non sia in qualche modo suscettibile di recupero e che sia destinata ad interrimento in discarica o termodistruzione.

C) RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i seguenti:

- a) rifiuti di attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;

D) RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti **non** domestici che recano le caratteristiche di cui all'allegato della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, di cui all'allegato D allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte IV del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

E) BENI DUREVOLI

Ai sensi dell'art.227, comma 1, lettera a), del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative ad alcune tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per la gestione delle quali, si rimanda alla normativa in vigore (D. Lgs. 25.07.2005 n.151 e relativi decreti attuativi).

Articolo 3 – Campagne di informazione ed educazione ambientale

- 1) Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti ed utenti del relativo servizio, devono essere responsabilizzati riguardo alle problematiche ed alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti. A tal fine il Comune, anche con la collaborazione del Gestore del servizio elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
 - pubblicazione e distribuzione di materiale informativo;
 - pubblicazione e distribuzione del notiziario comunale;
 - seminari, conferenze, riunioni pubbliche o simili;
 - ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
- 2) Il Comune d'intesa con i competenti organi scolastici ed in collaborazione con il soggetto Gestore, potrà promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado, l'organizzazione di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema rifiuti.
- 3) Ogni cittadino è tenuto a collaborare con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO 2

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 4 – Obbligo di utilizzazione del servizio pubblico **– area di pertinenza del servizio –**

- 1) L'obbligo di usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti sussiste per coloro i quali occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- 2) Solo in caso di opzione per un regolare compostaggio da parte delle utenze domestiche, non sussiste l'obbligo della consegna integrale al servizio pubblico dei rifiuti vegetali, di cucina e di manutenzione delle proprie aree verdi.
- 3) I rifiuti secco (FSRU) e umido (FORU) devono essere conferiti al servizio pubblico per l'intera quantità, al netto del rifiuto organico (FORU) destinato al compostaggio domestico di cui sopra, ben chiusi, FSRU in idonei sacchetti a perdere, FORU in idonei sacchetti compostabili certificati a norma ENI EN 13432 - 2002 e depositati a loro volta nelle strutture assegnate dal Gestore del servizio pubblico.

- 4) Le frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica e lattine) di provenienza domestica devono essere integralmente conferite al servizio pubblico nelle strutture assegnate. Le utenze non domestiche possono fare richiesta al Gestore di strutture per il conferimento , anche parziale, di dette frazioni riciclabili al servizio pubblico.
- 5) Devono essere conferiti al servizio pubblico anche i rifiuti prodotti temporaneamente o ad intervalli regolari in occasione di manifestazioni pubbliche.

Articolo 5 – Efficienza, efficacia ed economicità del servizio

- 1) Fino alla istituzione delle Autorità d'Ambito di cui all'art.201 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., l'Amministrazione comunale provvede alla gestione del servizio di smaltimento RU nelle forme previste all'art. 113 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi degli artt. 182 e 198 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.; le attività di smaltimento degli RU sono svolte dal Comune, per tramite del Gestore pubblico, in regime di privativa, secondo modalità atte ad assicurare il riciclaggio ed il recupero di materia prima.
- 2) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, l'Amministrazione comunale può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, i cui rapporti saranno concordati e disciplinati dal Gestore pubblico.
- 3) Il Comune ha altresì la facoltà di istituire sempre nelle forme di cui al comma 1), servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 4) Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto dei rifiuti al minor costo di mercato possibile.
- 5) Il Gestore del servizio pubblico deve assicurare l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.
- 6) I rifiuti devono avere la seguente destinazione finale in relazione alla classificazione di cui all'art. 2 del presente regolamento:

- per ciò che concerne i **Rifiuti Urbani**:

FORU	Compostaggio, utilizzo agronomico e/o biogas (e/o digestione anaerobica)
RUR	Riciclaggio o recupero energetico
Rifiuti Solidi particolari (ex RUP)	Smaltimento controllato a termini di legge
RUI	Selezione e avvio dei materiali recuperabili a riciclaggio o recupero energetico e il rimanente in discarica
FSRU	Recupero energetico e/o interrimento controllato in discarica
BENI DUREVOLI	Selezione e avvio dei materiali recuperabili a riciclaggio o recupero energetico e il rimanente in discarica

- i **Rifiuti Speciali** ed i **Rifiuti Pericolosi** devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi.

Articolo 6 – Modalità della raccolta

- 1) I rifiuti vengono raccolti in modo separato con il servizio 'porta a porta' per le frazioni secco-umido e per i materiali riciclabili: carta, plastica/lattine, vetro.

- 2) Il conferimento dei rifiuti rappresenta la fase per mezzo della quale i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero all'esterno delle sue pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, per ciascuna frazione di rifiuto, allo scopo di consentire al soggetto Gestore l'attuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio della raccolta. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento sulla pubblica via, nel punto accessibile ai mezzi di raccolta più vicino alla loro abitazione.
- 3) La raccolta dei rifiuti di cui al comma 1 avviene con il sistema 'porta a porta', per tutte le frazioni di rifiuto e così come specificato al comma 2.
- 4) Ogni singola utenza domestica deve essere dotata di un bidoncino verde della capacità di 120 litri per la raccolta del rifiuto secco, dotato di chip per il rilievo degli svuotamenti e di un secchiello marrone della capacità di 25 litri per il conferimento del rifiuto umido.
- 5) Per le frazioni riciclabili le utenze medesime devono, allo stesso modo, essere dotate di almeno un secchiello bianco da 30 litri per la raccolta del vetro, di una cassetta gialla da 40 litri per la raccolta della carta e di sacchetti in PE con il logo del Gestore per il conferimento dei vuoti in plastica e delle lattine in alluminio e banda stagnata.
- 6) Le strutture di cui al comma 4 e 5 vengono consegnate, in comodato d'uso gratuito dal Gestore al richiedente, ad esclusione dei sacchetti per il conferimento dei vuoti in plastica, delle lattine in alluminio e banda stagnata che devono essere acquistati presso i negozi convenzionati.
- 7) L'utente deve utilizzare tali strutture solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento.
- 8) Nel caso di furto dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, l'utente dovrà fare richiesta al Gestore di un'ulteriore analoga dotazione.
- 9) Nel caso di danneggiamento dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, si procederà alla sostituzione dei medesimi previa verifica delle cause ed eventuale richiesta di rimborso del costo dei contenitori stessi, qualora venga accertata la responsabilità del danno da parte dell'utente.
- 10) I costi dei contenitori ad uso esclusivo degli utenti verranno determinati dal Gestore.
- 11) I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 12) L'asporto, la raccolta, il trasporto e lo spazzamento dei rifiuti urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione maleodorante ed ogni offesa al decoro ed alla ricettività cittadina.
- 13) La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti deve essere limitata rispettivamente al tempo strettamente necessario alle relative operazioni tecniche di raccolta.
- 14) Per tutti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento in base alla tipologia od in base alle norme specifiche, il produttore è obbligato ad effettuare lo smaltimento o in proprio o può usufruire del servizio di terzi.
- 15) Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione comunale stabiliscono se ed in quale misura un determinato tipo di rifiuto debba essere smaltito dal servizio pubblico, nonché risolvere tutti i casi di dubbio. A richiesta deve essere documentalmente comprovata la tipologia del rifiuto inclusa o esclusa dal servizio pubblico. Dal momento

in cui i rifiuti vengono scaricati nel veicolo di raccolta o dal momento in cui vengono depositati in un contenitore del centro di raccolta comunale, i rifiuti stessi diventano di proprietà del Comune. Qualsiasi oggetto di valore ritrovato nei rifiuti viene considerato come oggetto rinvenuto. Valgono in materia le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 – Tecnologie e metodi della raccolta

- 1) La frequenza delle raccolte è stabilita dal Gestore del servizio sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, e prevede:
 - a. un minimo di raccolta 1 volta la settimana del rifiuto secco, in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore;
 - b. un minimo di raccolta 2 volte la settimana del rifiuto umido, secondo il calendario stabilito dal Gestore ;
 - c. raccolta ogni 3 settimane dei rifiuti riciclabili: carta, vetro, plastica/lattine, in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.
- 2) Le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Ufficio Ambiente in accordo con il Gestore, sentito il parere della Giunta Comunale
- 3) L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le seguenti modalità:

7.1. FORU – frazione organica

- 1) Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in sacchetti, compostabili certificati a norma UNI EN 13432 - 2002 ben chiusi, raccolti nel secchiello di colore marrone da 25 litri, assegnato a ciascuna utenza domestica.
- 2) Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il contenitore va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie.
- 3) Entro la giornata i secchielli svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
- 4) Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio secchiello.
- 5) E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai secchielli o nei contenitori altrui. Il secchiello, strettamente personale, viene assegnato a ciascuna utenza domestica dal Gestore ed è ritirabile/restituibile presso il servizio di sportello attivato presso il centro di raccolta comunale nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale.
- 6) In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del secchiello assegnato.
- 7) Il secchiello deve essere riconsegnato al Gestore pulito.

7.1.2 Compostaggio domestico

- 1) Il Comune favorisce e incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde e decomponibili.
- 2) Ogni utente potrà eseguire le operazioni di compostaggio solo ed esclusivamente sulla FORU prodotta dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

- 3) Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).
- 4) Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della FORU che possano arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazioni di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5) Ai fini della riduzione tariffaria prevista dall'art.14 del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la struttura di compostaggio dovrà essere utilizzata da un solo nucleo familiare e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - **“concimaia per uso domestico”**: (standard per una famiglia composta da 4 persone) platea in calcestruzzo parzialmente interrata con muretto in elevazione di calcestruzzo o altro materiale simile di opportuna altezza e comunque non inferiore ai 30 cm., da realizzarsi intorno al perimetro della struttura e con capacità volumetrica minima di 1,5 mc.
 - **“composter”**: contenitore di capacità variabile costituito generalmente da materiale plastico o simile, munito di coperchio e/o portello laterale per l'estrazione del compost maturo e di piccoli fori ai lati o nel basamento per favorire l'ossigenazione interna del cumulo di rifiuti organici conferiti.
- 6) Il composter potrà essere assegnato a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del Gestore del servizio, previa richiesta dell'utente o direttamente acquistato dallo stesso presso un rivenditore ufficiale. In quest'ultimo caso la richiesta di riduzione tariffaria dovrà essere accompagnata da copia del documento contabile di acquisto.

A partire dal 01.01.2018, la richiesta e la distribuzione del composter all'utenza domestica, avverrà solo attraverso il Gestore del servizio, con obbligo da parte dell'utenza, in caso di assegnazione della struttura di compostaggio di restituire o di rinunciare al secchiello per la raccolta dell'umido. Tale disposizione non si applica al pregresso.
- 7) La collocazione della struttura di compostaggio, dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine di proprietà, al fine di non arrecare alcun tipo di disagio ai confinanti e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri, intesi come distanza tra struttura di compostaggio, sia essa concimaia e/o composter e limite della proprietà confinante.
- 8) Particolare attenzione e maggiori distanze sono opportune qualora la facciata del fabbricato della proprietà confinante, che si affaccia sull'area dove si trova la struttura di compostaggio, sia finestrata e occupata da locali tipo cucine e camere.
- 9) Qualora durante i controlli eseguiti dal Gestore del servizio sui composter assegnati dallo stesso o in quelli precedentemente assegnati dal Comune in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche, venisse accertata la mancata o scorretta utilizzazione degli stessi, l'utenza assegnataria dovrà restituire la struttura in questione, con conseguente decadenza del diritto di riduzione della relativa tariffa. Fatti salvi i diritti di proprietà, la decadenza della riduzione si applica anche nel caso di mancata o scorretta utilizzazione dei composter acquistati direttamente da parte dell'utenza domestica.
- 10) Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7.1.3 FORU prodotta da utenze non domestiche "grandi produttori"

- 1) Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, panifici, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno in dotazione contenitori forniti appositamente dal Gestore del servizio per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio delle loro attività.
- 2) Tutti i bidoncini saranno dotati di chip di riconoscimento in modo da identificarne il proprietario, verificare il corretto conferimento del rifiuto e quantificare il rifiuto conferito.
- 3) Per la quantificazione del rifiuto prodotto, sarà conteggiata l'intera capacità volumetrica del/i contenitore/i assegnato/i e per il numero di svuotamenti eseguiti.
- 4) Le utenze sono tenute a conferire la frazione organica prodotta in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432 – 2002 e a posizionare i contenitori, correttamente chiusi, fronte strada davanti alla propria sede non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- 5) L'ubicazione di tali strutture all'interno della proprietà dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali immobili posti a confine, al fine di non arrecare alcun tipo di disagio ai confinanti e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri, intesi come distanza tra le strutture medesime e il limite della proprietà confinante.
- 6) Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia dei propri contenitori.
- 7) E' vietato depositare i rifiuti, sia pure raccolti in sacchi, sopra o attorno al proprio contenitore o nei contenitori altrui.

7.1.4 Raccolta dei residui vegetali dei giardini privati

- 1) I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità non possono essere avviati al compostaggio domestico (ramaglie, grandi sfalci) potranno essere conferiti, a cura del produttore, presso il centro di raccolta e/o in determinati periodi e giorni dell'anno nelle apposite strutture atte alla raccolta di tale tipologia di rifiuto, posizionate a cura nel Gestore in alcuni punti del territorio comunale. Il produttore suddetto provvederà a rimuovere eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

7.1.5 Raccolta dei residui vegetali delle aree verdi

- 1) Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, può essere conferito gratuitamente, a cura dei soggetti gestori della manutenzione, presso il centro di raccolta. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci. Sono fatte salve diverse disposizioni previste nei capitolati d'appalto per le manutenzione delle aree verdi pubbliche o ad uso pubblico e nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori degli impianti sportivi.

7.1.6 Raccolta dei residui vegetali cimiteriali

- 1) I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio.

7.1.7 Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili

- 1) Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature dei frutteti ed altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

7.2 FSRU – frazione secca

7.2.1 FSRU di produzione domestica

- 1) Gli utenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco non riciclabile prodotto, in sacchetti a perdere, preferibilmente trasparenti, ben chiusi, raccolti e non costipati nel bidoncino di colore verde da 120 litri, assegnato a ciascuna utenza domestica.
- 2) Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il contenitore va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie.
- 3) Entro la giornata i bidoncini svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
- 4) Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio bidoncino.
- 5) E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno al bidoncino o nei contenitori altrui.
- 6) Il bidoncino, strettamente personale, munito di microchip viene assegnato a ciascuna utenza domestica dal Gestore ed è ritirabile/restituibile presso il servizio di sportello presente nel centro di raccolta comunale nel giorno settimanale e nell'orario concordato dal Gestore stesso con l'Amministrazione comunale.
- 7) In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del bidoncino assegnato.
- 8) Il bidoncino deve essere riconsegnato al Gestore pulito.

7.2.1.1.FSRU di produzione domestica derivanti da componente familiare affetto da incontinenza o con prole di età inferiore ai 3 anni

- 1) Trattasi di rifiuto secco (pannoloni, pannolini, teli di protezione letto, ecc.) da conferire in sacchetti a perdere, ben chiusi, nel bidoncino di colore verde da 120 lt. assegnato a ciascuna utenza domestica oppure nelle apposite strutture presso il centro di raccolta comunale.
- 2) All'utente o al nucleo familiare un cui componente sia affetto da incontinenza o da particolari patologie, previa presentazione all'Ufficio Ambiente di apposita istanza accompagnata da idonea certificazione medica, verranno riconosciuti dal punto di vista tributario n.20 svuotamenti/anno in 'franchigia', oltre a quelli minimi, già previsti in tariffa sulla base del numero dei componenti costituenti il nucleo familiare stesso. Ogni cambiamento delle condizioni che creano il diritto degli svuotamenti in franchigia va comunicato all'Ufficio Ambiente.
- 3) I familiari di bambini di età inferiore ai tre anni possono ritirare presso le farmacie o punti vendita convenzionati con il Gestore un kit di pannolini ecologici (composto da n.12 pezzi) il cui costo è sostenuto al 50% dal Comune tramite il Gestore. Le famiglie che intendono aderire a tale iniziativa devono presentare all'atto del ritiro del kit il certificato di nascita del figlio.

7.2.2 FSRU di produzione non domestica

- 1) L'utenza avrà in dotazione bidoncini o cassonetti appositamente forniti dal Gestore del servizio, che dovranno essere richiesti presso il servizio di sportello presente nel centro di raccolta nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale.
- 2) Tutti i contenitori ad eccezione dei cassonetti sono dotati di chip di riconoscimento in modo da identificarne il proprietario, verificare il corretto conferimento del rifiuto, quantificare il rifiuto conferito.

- 3) Il rifiuto deve essere inserito, nei contenitori in idonei sacchetti trasparenti a perdere e ben chiusi.
- 4) Le utenze sono tenute a posizionare i contenitori correttamente chiusi fronte strada davanti alla propria sede o altro luogo concordato con il Gestore, non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- 5) Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia dei propri contenitori.
- 6) In caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità stabilite, il conferimento deve avvenire in contenitori riservati (vasche da m³ 6) installati all'interno dell'area di proprietà del produttore dei rifiuti accessibile ai mezzi di servizio.
- 7) Per la quantificazione del rifiuto prodotto, sarà conteggiata l'intera capacità volumetrica del bidoncino/i assegnato/i e per il numero di svuotamenti eseguiti.
- 8) Qualora il servizio venisse svolto tramite cassonetti/vasche, per la frequenza, verranno conteggiati n.50 svuotamenti/anno, pari al numero delle settimane di raccolta.
- 9) È vietato, in ogni caso, depositare i rifiuti fuori dal proprio contenitore o dentro il contenitore altrui.

7.2 BIS Accesso al centro di raccolta comunale

- 1) L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito alle utenze domestiche e non, regolarmente iscritte nei ruoli per la tariffa rifiuti ed in regola con il pagamento del corrispettivo, opportunamente dotate di tessera identificativa (ECOCARD) e di documento di riconoscimento in corso di validità.
- 2) La tessera viene consegnata ad ogni utente abilitato all'ingresso al centro di raccolta (cittadino residente nel comune o altre utenze autorizzate) e consente l'ingresso al centro di raccolta e lo scarico di tutti o alcuni tipi di rifiuti per i quali il centro è autorizzato
- 3) La tessera è strettamente personale: ad ogni nucleo familiare viene consegnata un'unica tessera numerata che potrà essere utilizzata da tutti i membri della famiglia; analogo discorso vale per le utenze non domestiche che verranno autorizzate.
- 4) La tessera non può essere ceduta o prestata a terzi.
- 5) In casi di impossibilità da parte del titolare o suo familiare di recarsi presso il centro di raccolta (per es. per malattia, infortunio, per la mancata disponibilità di mezzi meccanici di trasporto) è consentito l'accesso di persona terza munita di apposita delega scritta, con allegato documento di identità in corso di validità del delegante. La delega dovrà riportare i dati del delegante, del delegato e i motivi che rendono impossibile l'accesso al centro di raccolta dell'avente diritto, assegnatario dell'ECOCARD.
- 6) Nel caso in cui ci si presenti al centro di raccolta senza tessera e documento di riconoscimento, gli addetti non permetteranno l'accesso all'impianto.
- 7) Le utenze non domestiche che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono accedere al centro di raccolta alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti speciali conferibili devono essere assimilati agli urbani e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- imballaggi costituiti da carta e cartone (cod. CER 150101 - 200101)
- flaconi in plastica (cod. CER 150102)
- vetro (cod. CER 150107)
- metalli e simili (cod. CER 150104 - 200140)
- scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde (cod. CER 200201)

- RAEE (cod. CER 200135, 200136, 200121, 200123): per questa tipologia, l'utenza dovrà qualificarsi al personale tecnico addetto al servizio di sportello (e non al servizio di custodia) e consegnare allo stesso l'apposito documento di trasporto, di cui all'art.2 del D.M. 65 del 08/03/2010, compilato in triplice copia, la terza copia del documento suddetto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

b) essere in possesso del nulla osta comunale al conferimento dei rifiuti al centro di raccolta, della relativa tessera di accesso (ECOCARD) e della scheda rifiuti di cui al D.M. 13/05/2009.

8) I rifiuti, opportunamente separati, dovranno essere conferiti durante gli orari di apertura del centro di raccolta e l'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al servizio di guardiania e controllo. I medesimi addetti hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti di cui ai precedenti commi nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli indicati nel nullaosta.

7.3 RUI – rifiuti ingombranti

1) I rifiuti ingombranti possono essere conferiti, a cura del produttore (solo utenze domestiche) presso il centro di raccolta comunale.

7.4 RUR – rifiuti riciclabili

7.4.1 Carta e cartoni

Le utenze domestiche sono tenute a conferire carta e cartone nella cassetta di colore giallo ad esse assegnata avendo cura di ridurre di volume scatole e scatoloni più voluminosi. Qualora la dotazione assegnata non fosse sufficiente, l'utenza può esporre, in modo ordinato sopra o a fianco della cassetta, la carta raccolta in pacchi legati, in piccoli scatoloni o in borsette di carta. Carta e cartoni possono, inoltre, essere conferiti direttamente al centro di raccolta comunale.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta la cassetta va posta sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

Entro la giornata le cassette svuotate vanno riportate all'interno della proprietà.

Le utenze non domestiche sono tenute a conferire carta e cartone negli appositi contenitori posizionati nel centro di raccolta comunale o aderire al servizio facoltativo, a pagamento, di raccolta 'porta a porta' con strutture dedicate: bidoncino da 240 lt., campana da 3 mc o vasca da 6 mc.

Le utenze non domestiche, nel caso dispongano di:

- bidoncino da 240 lt., sono tenute a conferire il materiale in detta struttura, ponendola sul fronte strada davanti alla propria sede la sera prima del giorno fissato per la raccolta. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

- campana da 3 mc o una vasca da 6 mc, la stessa dovrà essere collocata in luogo privato ed accessibile al mezzo per lo svuotamento. Il servizio di raccolta verrà eseguito dal Gestore su chiamata.

Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartone al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.4.2 Vetro

Le utenze domestiche sono tenute a conferire le bottiglie e altri contenitori in vetro, non rotti (per evitare eccessi di peso) nel secchiello di colore bianco da 30 litri ad esse assegnato. Qualora la dotazione assegnata non fosse sufficiente, l'utenza può richiedere un'ulteriore secchiello recandosi presso il servizio di sportello presente nel centro di raccolta comunale. I rifiuti in vetro possono, inoltre, essere conferiti direttamente nelle apposite strutture presenti nel centro di raccolta comunale.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il secchiello va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

Entro la giornata i secchielli vanno riportati all'interno della proprietà.

Le utenze non domestiche sono tenute a conferire il vetro negli appositi contenitori posizionati nel centro di raccolta comunale o aderire al servizio facoltativo, a pagamento, di raccolta 'porta a porta' con strutture dedicate: bidoncino da 240 lt. o campana da 2,5 mc.

Le utenze non domestiche, nel caso dispongano di:

- bidoncino da 240 lt., sono tenute a conferire il materiale in detta struttura, ponendola sul fronte strada davanti alla propria sede la sera prima del giorno fissato per la raccolta. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

- campana da 2,5 mc, la stessa dovrà essere collocata in luogo privato ed accessibile al mezzo per lo svuotamento. Il servizio di raccolta verrà eseguito dal Gestore su chiamata.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire rifiuti in vetro al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.4.3 Plastica, alluminio e banda stagnata

Le utenze domestiche sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in plastica (PE, PET, PVC, inclusi bicchieri e piatti di plastica ma non posateria e stoviglie) adeguatamente ridotti di volume nonché lattine in alluminio, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo negli appositi sacchetti in P.E. ~~con il logo comunale~~ con il logo del Gestore del servizio che dovranno essere acquistati presso i punti vendita convenzionati.

Non verranno più raccolti sacchetti non conformi.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta i sacchi vanno posti sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

Le utenze non domestiche sono tenute a conferire contenitori per liquidi in plastica (PE, PET, PVC) adeguatamente ridotti di volume, lattine in alluminio, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo negli appositi contenitori posizionati nel centro di raccolta comunale o ad aderire al servizio facoltativo, a pagamento, di raccolta 'porta a porta' con strutture dedicate: bidoncino da 240 litri.

Le utenze non domestiche, nel caso dispongano di:

- bidoncino da 240 lt., sono tenute a conferire il materiale in detta struttura, ponendola sul fronte strada davanti alla propria sede la sera prima del giorno fissato per la raccolta. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.5 Rifiuti Solidi Particolari (ex RUP)

7.5.1 Pile scariche

Le utenze domestiche sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori presso i rivenditori oppure direttamente nel centro di raccolta comunale.

7.5.2 Farmaci scaduti

Le utenze domestiche sono tenute a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti, usati o di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presso le farmacie oppure direttamente nel centro di raccolta comunale.

7.5.3 Altri rifiuti particolari

Le utenze domestiche sono tenute a conferire lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, pneumatici usati, batterie per veicoli, oli vegetali e minerali esausti, contenitori etichettati "T" (tossici) o "F" (infiammabili), rifiuti inerti, vestiti usati, legno, RAEE, scarti vegetali direttamente nelle apposite strutture presenti nel centro di raccolta comunale.

7.6 Microraccolta lastre di copertura in cemento amianto

La rimozione dell'amianto presente in ambienti di vita e di lavoro deve essere eseguita con le dovute cautele per evitare che le fibre minerali durante l'operazione possano diffondersi nell'aria.

Nel caso di un intervento edilizio riguardante demolizioni o bonifica di strutture contenenti amianto è necessario presentare il Piano di Lavoro (ex art. 34 del D.Lgs. 277/91) al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ULSS competente.

Nel caso invece di piccoli interventi demolitori è possibile seguire le procedure di microraccolta.

Può utilizzare queste procedure semplificate solo il produttore/detentore del rifiuto:

- che esegua l'intervento esclusivamente in abitazioni civili
- che si producano le quantità massime previste dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.1690 del 28.06.2002.

Il Comune può concedere contributi a favore di quanti intendono eseguire interventi di microraccolta di rifiuti contenenti amianto.

Articolo 8 – Associazioni di cittadini

- 1) Le associazioni di cittadini costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli operanti senza fini di lucro in regime di volontariato e apolitico, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune, previa apposita convenzione da stipularsi con il Gestore del servizio.

- 2) Tali associazioni organizzano e gestiscono la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.
- 3) Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere in sicurezza e dignitosamente la raccolta, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche raccolte.
- 4) Possono essere oggetto di raccolta le seguenti frazioni merceologiche:
 - carta e cartone (cod. CER 200101)
 - imballaggi in carta e cartone (cod. CER 150101)
 - vetro (cod. CER 200102)
 - abbigliamento (cod. CER 200110)
 - metallo (cod. CER 200140)
 - imballaggi metallici (cod. CER 150104)
- 5) Non possono invece essere oggetto di raccolta le seguenti frazioni merceologiche:
 - FORSU
 - FORU
 - R.U.P.
 - Oli e batterie esauste
 - RAEE
- 6) Fino a nuove disposizioni in materia, i rapporti tra il Gestore del servizio e le associazioni in parola vengono regolati dalla convenzione di cui al comma 1, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Veneto con Circolare n.6291/311.41 del 06.07.1998.

TITOLO 3 SERVIZI SPECIALI

Articolo 9 – Servizio di spazzamento dei RU

- 1) L'espletamento del servizio di spazzamento viene definito in modo tale da comprendere:
 - Le strade, le piazze, compresi i marciapiedi classificati come comunali e le nuove strade comunali.
 - Le strade vicinali classificate di uso pubblico.
 - I tratti urbani delle strade regionali e provinciali.
 - Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali.
 - Le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta.
 - Le aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con l'esclusione di quanto già disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.
- 2) Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici.
- 3) Per particolari esigenze di pulizia il Comune, tramite il Gestore del servizio, può effettuare interventi occasionali e mirati.

Articolo 10 – Organizzazione del servizio di spazzamento

Le modalità di espletamento e le frequenze dello spazzamento, vengono stabilite dal Gestore del servizio sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili.

Articolo 11 – Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti

- 1) Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede, ove riterrà opportuno, ad installare appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, la cui gestione viene assicurata dal Gestore del servizio.
- 2) E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori.

Articolo 12 – Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti

- 1) Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
- 2) L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dal commercio ambulante.
- 3) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Articolo 13 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

- 1) Le aree, pubbliche o di uso pubblico, occupate da posteggi di pertinenza dei pubblici esercizi e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2) Analogo obbligo vige per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne adiacenti, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.
- 3) All'orario di chiusura le aree di cui ai commi 1) e 2) devono risultare pulite.
- 4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione, spingendoli al di fuori delle stesse: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Articolo 14 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli di tipo saltuario

- 1) Le aree, pubbliche o di uso pubblico, occupate da spettacoli di tipo saltuario, come luna park, circhi e spettacoli itineranti in genere, devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
- 2) Il Gestore del servizio sentito l'Ufficio Ambiente provvede a concordare con gli utenti occupanti delle aree di cui al punto 1, per il periodo necessario, le modalità, luoghi e tempi di raccolta dei rifiuti.

Articolo 15 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

- 1) Le associazioni, i circoli, i partiti, i sindacati o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini e/o l'ufficio comunale autorizzatorio, che intendono organizzare iniziative quali

feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso e conferire i rifiuti nei contenitori appositamente forniti dal Gestore o a concordare con quest'ultimo modalità, luoghi e tempi di raccolta dei rifiuti.

- 2) Il Gestore del servizio provvede eventualmente a dotare, per il periodo necessario, le aree di cui al comma 1, di apposite strutture dedicate.

Articolo 16 – Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e attività manutentive

- 1) La gestione dei rifiuti cimiteriali, ai sensi del D.P.R. n.254 del 15/07/2003, deve essere condotta garantendo un elevato livello della tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che, per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
- 2) Alla gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione e da estumulazione si provvederà secondo le disposizioni previste dall'art.12 del suddetto D.P.R. n.254 del 15/07/2003.

Articolo 17 – Carogne di animali

- 1) Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 18 – Rifiuti provenienti da residui di macellazione e simili

- 1) Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione a fine commerciale, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente devono essere, di norma, sottoposti a trattamento di incenerimento.

Articolo 19 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 24.06.2003 n.209 e s.m.i.).

Articolo 20 – Rifiuti inerti

- 1) Le utenze non domestiche che eseguono lavori di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili devono conferire i materiali inerti provenienti dalla loro attività presso impianti autorizzati.
- 2) Le utenze domestiche possono conferire nel centro di raccolta comunale, i materiali inerti, derivanti da piccoli lavori, effettuati in economia, di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili, provenienti dalle abitazioni private. I materiali suddetti devono essere conferiti con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di 0,5 mc per conferimento; per le

eventuali eccedenze si dovrà verificare in anticipo la disponibilità residua alla raccolta negli appositi container.

Articolo 21 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi

- 1) I gestori di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi devono comunicare al Gestore del servizio pubblico l'inizio dell'attività almeno con 15 giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento separato dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
- 2) Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza.
- 3) E' obbligo dei titolari e/o gestori di informare la clientela ed incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili. Tali disposizioni saranno parte integrante delle apposite convenzioni e dei regolamenti.

Articolo 22 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati e non coltivati

- 1) Le parti di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2) I terreni non edificati e non coltivati devono essere mantenuti puliti a cura del proprietario o di chi, comunque ne abbia la disponibilità onde evitare qualsivoglia forma di inquinamento. A tal fine i soggetti in questione devono approntare i dovuti accorgimenti tecnici quali la costruzioni di canali di scolo, di recinzioni e avere cura di asportare i rifiuti ivi abbandonati anche da terzi e/o ignoti, onde evitare la proliferazione di animali ed insetti dannosi per la salute dell'uomo.
- 3) In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente, previa diffida, al ripristino dell'area ed all'asporto dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di palese inadempienza il Comune interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.
- 4) Per le aree di cui ai commi 2) e 3) lo sfalcio o l'eliminazione delle eventuali erbacce o altro, deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.
- 5) La vegetazione sporgente dai muri di sostegno, dalle recinzioni e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa a cura e spese del proprietario del terreno e/o di chi comunque ne abbia la disponibilità (Art.12 – Regolamento di Polizia Urbana, D.C.C. n.48 del 29.09.2011)

Articolo 23 – Divieto di abbandono

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2) È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro

cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

- 4) Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 24 – Divieti ed obblighi generali

- 1) E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2) È vietata la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio.
- 3) E' vietato l'utilizzo improprio delle varie strutture assegnate (bidoncini, secchielli, cassette, cassonetti, campane e vasche) nonché l'utilizzo degli stessi da persone diverse dai diretti assegnatari.
- 4) E' vietato affiggere sui contenitori sopra evidenziati materiali di qualunque natura o dimensione, salvo espressa autorizzazione da parte del Gestore del servizio.
- 5) E' vietato spostare, danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche.
- 6) Sono vietati i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati.
- 7) E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
- 8) È vietato conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti e assegnati.
- 9) E' vietato usufruire dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.
- 10) E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
- 11) E' vietato immettere nei contenitori per la raccolta del secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili.
- 12) È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 13) E' vietato l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.
- 14) E' vietato bruciare qualsiasi materiale o accendere fuochi all'interno del centro abitato, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.
E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
E' comunque vietata in tutto il territorio comunale l'accensione di fuochi in giornate particolarmente ventose e con bassa pressione che causa il ristagno dei fumi.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'accensione di fuochi, nei casi consentiti, deve essere sempre direttamente vigilata. (Art.21 – Regolamento di Polizia Urbana, D.C.C. n.48 del 29.09.2011).

- 15) E' vietato trattare, depositare, scaricare o eliminare i rifiuti sul proprio fondo (ad esempio sotterrandoli).
- 16) È vietato introdurre qualunque tipologia di rifiuto nei pozzetti stradali, in qualsiasi maniera, anche a seguito del lavaggio di strade.
- 17) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura.
- 18) E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal Gestore del servizio.
- 19) La detenzione iniziale del rifiuto deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

TITOLO 4 CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 25 – Competenza e giurisdizione

1) Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell' art. 6 della L.R. 3/2000 la Provincia è preposta al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.262 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della L. 24/11/1981 n.689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art.226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

Articolo 26 – Controlli e vigilanza

Il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Articolo 27 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle norme vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 28 – Sanzioni generali

- 1) Come indicato all'art.9 della Legge n.689/1981, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla stessa legge.
- 2) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 29– Sanzioni specifiche

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
ART.7 - punti 1.3 e 2.2	Divieto per le utenze non domestiche di esposizione dei propri contenitori sul suolo pubblico al di fuori dei giorni e delle modalità stabilite e/o rifiuti non adeguatamente confezionati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.12 - comma 3	Commercio ambulante: obbligo di pulizia del singolo posteggio entro 1 ora dall'orario di chiusura.	Euro 100,00	Euro 500,00

REGOLAMENTO TU 2017

ART.13 - commi 3 e 4	Aree occupate da esercizi pubblici: obbligo di pulizia delle aree in questione e divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle stesse.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.14	Aree occupate da spettacoli di tipo saltuario: obbligo di pulizia delle aree in questione durante e dopo l'uso delle stesse.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.15	Aree utilizzate per manifestazioni pubbliche: obbligo dei promotori di pulizia dei rifiuti prodotti e/o abbandonati dai frequentatori.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.22	Violazioni in materia di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private, dei terreni non edificati e non coltivati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 2	Cernita, rovistamento e prelievo rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio pubblico	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 4	Affiggere sui contenitori pubblici materiali di qualunque natura o dimensione.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 5	Spostare danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 6	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 7	Conferire al servizio di raccolta materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 8	Conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori, sono stati predisposti e assegnati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 9	Uso dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 10	Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24– comma 11	Conferire nei contenitori per il secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 12	Miscelazione dei rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 13	Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte di cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – commi 14 - 15	Combustione o interrimento rifiuti sul proprio fondo	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 16	Introdurre qualunque tipo di rifiuti nei pozzetti stradali.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.24 – comma 17	Smaltimento dei rifiuti in fognatura.	Euro 100,00	Euro 500,00

- 1) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge n.689 del 24.11.1981 ed eventuali modificazioni.
- 2) In ogni fattispecie si graduerà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto.

Articolo 30 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Articolo 31 – Efficacia del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.
- 2) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.
- 3) Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento, si intende a tutti gli effetti abrogata.

ALLEGATO A: Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti assimilati devono provenire da:

- a) attività commerciali;
- b) attività di servizio;
- c) attività artigianali;
- d) insediamenti produttivi.

Non devono essere pericolosi o contenere sostanze pericolose e non devono presentare caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal servizio comunale.

Nello specifico sono da escludere:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che, sottoposti a compattazione, presentino quantità di percolato superiore all'1% in volume;
- materiale fortemente maleodorante al momento del conferimento;
- materiali eccessivamente polverulenti che possano espandersi nell'atmosfera.

I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque essere costituiti dai seguenti manufatti e materiali elencati con il corrispondente codice C.E.R.:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da vetro (150107), carta e cartone (150101), plastica (150102), metallo e simili (150104);
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili (stessi codici del punto 1);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica (stessi codici del punto 1);
4. fogli di carta (200101), plastica e cellophane (200139);
5. cassette e pallets di plastica (non costituenti imballaggi terziari) (200139), se di legno (200138);
6. materiali accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (200301);
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero (030101);
8. paglia e prodotti di paglia (200201);
9. scarti di legno, trucioli e segatura (030105);
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile (030302);
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta (040222);
12. feltri e tessuti non tessuti (200111);
13. pelle e similpelle (040109);
14. gomma e caucciù ritagli (200139);
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (200139);
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art.2, comma 3, punto 2) del D.P.R. n.915/1982 (200307);
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro, roccia e simili (170604 non contenenti amianto);
18. espansi plastici (200139) e minerali (170904) e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco (occorre preventivamente effettuare l'analisi merceologica per determinare l'assimilabilità e relativo codice: nel linoleum prodotto negli anni '80 potrebbe esserci amianto);
20. materiali vari in pannelli di legno (200138), gesso (170802), plastica e simili (200139);

- 21.** manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili (200140)
- 22.** nastri abrasivi (120117);
- 23.** cavi e materiale elettrico fuori uso in genere (170411, 200136);
- 24.** pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate (090107 se contenenti argento, 090108 se non contenenti argento);
- 25.** scarti in genere della produzione alimentare: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108), oli e grassi commestibili (200125);
- 26.** scarti vegetali in genere (200201);
- 27.** residui animali o vegetali (200201);
- 28.** accessori per l'informatica, fatta eccezione per i toner esauriti degli apparecchi fotocopiatori e le cartucce esaurite di qualunque stampante (200136);
- 29.** rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) D.M.n.219 del 26.06.2000 (180104).

ALLEGATO B: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	29
Articolo 2 – Definizioni	29
Articolo 3 – Bacino e tipologia di utenza.....	29
Articolo 4 – Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta	30
Articolo 5 – Rifiuti non ammessi	31
Articolo 6 – Orario di apertura	31
Articolo 7 – Addetti al servizio di custodia e controllo del centro di raccolta	31
Articolo 8 – Modalità di conferimento	32
Articolo 9 – Norme di comportamento	33
Articolo 10 – Gestione del centro di raccolta	33
Articolo 11 – Compiti del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	34
Articolo 12 – Divieti	34
Articolo 13 – Sanzioni	34
Articolo 14 – Efficacia del regolamento	34

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento intende disciplinare le modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il centro di raccolta, ubicato in Via Po – Passo di Riva.
Il centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - **Addetto al servizio di custodia e controllo:** il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del centro di raccolta.
 - **Centro di raccolta:** area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
 - **Gestore:** il soggetto che effettua il servizio comunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Art. 3 – Bacino e tipologia di utenza

1. Il servizio è operativo esclusivamente per le utenze domestiche residenti o domiciliate e le utenze non domestiche insediate nel territorio comunale, limitatamente a conferimenti di rifiuti prodotti in loco.
2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti presso il centro di raccolta, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 – comma 2 lett.g) del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e rientranti in una delle categorie riportate all'art.8 comma 6, lettera a);
 - b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti paganti la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale);
 - c) le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite nel nullaosta di cui all'art.8 comma 6, lettera b) in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione del centro di raccolta e della fruizione da parte degli utenti.

Art. 4 – Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Presso il centro di raccolta possono essere raccolti nelle quantità massime settimanali sotto indicate e in modo differenziato i seguenti rifiuti:

TIPOLOGIA	CER	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
		Quantità massima conferibile	
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	4 pezzi/anno	NO
Scarti di olio minerale, per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	130205*	5 litri/anno	NO
Imballaggi in carta e cartone	150101	1 mc/settimana	2 mc/settimana
Imballaggi in plastica	150102	1 sacco da 120 litri/settimana	1 sacco da 120 litri/settimana (solo bottiglie e flaconi)
Imballaggi metallici	150104	1 mc/ mese	2 mc/mese
Imballaggi in vetro	150107	1 mc/settimana	1 mc/settimana
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*	3 pezzi/settimana	NO
Pneumatici fuori uso	160103	4 pezzi/anno	NO
Batterie al piombo	160601*	2 pezzi/anno	NO
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106* (contenenti sostanze pericolose)	170107	0,5 mc/settimana	NO
Carta e cartone	200101	1 mc/settimana	2 mc/settimana
Vetro	200102	0,5 mc/settimana	NO
Abbigliamento	200110	---	NO
Prodotti tessili	200111	---	NO
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	3 pezzi/mese	solo autorizzati
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	200123*	3 pezzi/anno	solo autorizzati
Oli e grassi commestibili	200125	2 litri/mese	NO
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*	50 litri/anno	NO
Medicinali citotossici e citostatici	200131*	---	NO
Medicinali diversi di cui alla voce 200131*	200132	---	NO
Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*	---	NO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose (TV e monitor)	200135*	2 pezzi/anno	solo autorizzati
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni microonde, altri elettrodomestici per cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, computer, stampati, copiatrici, fax, telefoni, segreterie telefoniche, radio, videocamere, strumenti musicali, registratori, apparecchi di illuminazione)	200136	4 pezzi/anno	solo autorizzati
Legno	200138	2 mc/settimana	NO
Metallo	200140	1 mc/settimana	1 mc/settimana
Rifiuti biodegradabili	200201	2 mc/settimana	2 mc/settimana
Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a pannolini e pannoloni)	200301	1 sacco da 120 lt/settimana	NO
Rifiuti ingombranti	200307	3 mc/settimana	NO

2. I contenitori e le aree di deposito dei suddetti rifiuti sono dotate di apposita cartellonistica, riportante le tipologie di materiali ammessi, affinché gli utenti possano facilmente conferire correttamente le frazioni differenziate.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare presso il centro di raccolta, previa autorizzazione dell'Ente competente, qualora necessaria.

Art.5 – Rifiuti non ammessi

1. Si intendono esclusi tutti i rifiuti non espressamente indicati nel precedente art. 4, il cui eventuale rinvenimento comporterà la verifica per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.13 del presente regolamento.

Art.6 – Orario di apertura

1. Il centro di raccolta, di norma, sarà aperto al pubblico nel seguente orario:

Orario invernale dal 1 ottobre al 31 marzo:

Lunedì/ Mercoledì/ Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Orario estivo: dal 1 aprile al 30 settembre:

Dal Lunedì al venerdì, compresi: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

2. Il calendario e gli orari sopra evidenziati potranno essere modificati dall'Ufficio Ambiente in accordo con il Gestore, sentito il parere della Giunta comunale.
3. Nelle fasce orarie di apertura è sempre assicurata la presenza del personale addetto al servizio di custodia e controllo, qualificato e adeguatamente formato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.
4. Qualora problemi di carattere tecnico, festività o altro comportino un'alterazione degli orari di apertura, si dovranno predisporre appositi avvisi da affiggere all'ingresso del centro di raccolta.
5. Il centro di raccolta rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi.

Art.7 – Addetti al servizio di custodia e controllo del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta sarà custodito da personale incaricato dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
2. Il personale addetto alla custodia e gestione operativa del centro di raccolta dovrà essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e dovrà provvedere:
 - ad accertare il diritto di accesso al centro di raccolta delle utenze domestiche e non domestiche;
 - ad istruire ed indirizzare l'utente verso il contenitore apposito, fornendo eventualmente un aiuto durante le operazioni di scarico;
 - a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari;
 - ad informare con opportuno preavviso la ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - al ritiro e alla tenuta dei registri previsti dalla normativa vigente in materia;

- a comunicare alla Ditta incaricata della gestione e all'ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- 3. Potranno inoltre essere richieste all'addetto di cui al comma 1) prestazioni aggiuntive, quali il rilascio di ricevute o il ritiro di documenti.
- 4. L'addetto al servizio di custodia e controllo dovrà mantenere un comportamento corretto con l'utenza ed indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc...).

Art.8 – Modalità di conferimento

1. L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito alle utenze domestiche e non, regolarmente iscritte nei ruoli per la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) ed essere in regola con il pagamento del corrispettivo, opportunamente dotate di tessera identificativa (ECOCARD) e di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. La tessera viene consegnata ad ogni utente abilitato all'ingresso al centro di raccolta (cittadino residente nel comune o altre utenze autorizzate) e consente l'ingresso al centro di raccolta e lo scarico di tutti o di alcune tipologie di rifiuti per i quali il centro è autorizzato.
3. La tessera è strettamente personale: ad ogni nucleo familiare viene consegnata un'unica tessera numerata che potrà essere utilizzata da tutti i membri della famiglia; analogo discorso vale per le utenze non domestiche che verranno autorizzate.
4. La tessera non può essere ceduta o prestata a terzi. In casi di impossibilità da parte del titolare o suo familiare di recarsi al centro di raccolta (per es. per malattia, infortunio, per la mancata disponibilità di mezzi meccanici di trasporto) è consentito l'accesso di persona terza munita di apposita delega scritta con allegato documento di identità in corso di validità del delegante. La delega dovrà riportare i dati del delegante, del delegato e i motivi che rendono impossibile l'accesso al centro di raccolta dell'avente diritto, assegnatario dell'ECOCARD.
5. Nel caso in cui ci si presenti al centro di raccolta senza tessera (ECOCARD) e documento di riconoscimento, gli addetti non permetteranno l'accesso all'impianto.
6. Le utenze non domestiche che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono accedere al centro di raccolta alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali conferibili devono essere assimilati agli urbani e rientranti in una delle seguenti tipologie:
 - imballaggi costituiti da carta e cartone (cod. CER 150101 - 200101)
 - imballaggi in plastica (flaconi e bottiglie, cod. CER 150102)
 - vetro (cod. CER 150107)
 - metalli e simili (cod. CER 150104 - 200140)
 - scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde (cod. CER 200201)
 - RAEE (cod. CER 200135, 200136, 200121, 200123): per questa tipologia, l'utenza dovrà qualificarsi al personale tecnico addetto al servizio di sportello (e non al servizio di custodia) nel relativo orario di apertura e consegnare allo stesso l'apposito documento di trasporto, di cui all'art.2 del D.M. 65 del 08/03/2010, compilato in triplice copia, la terza copia del documento deve rimanere al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

- b) essere in possesso del nullaosta comunale al conferimento dei rifiuti al centro di raccolta, della relativa tessera di accesso (ECOCARD) e della scheda rifiuti di cui al D.M. 13/05/2009, debitamente compilata.
7. I rifiuti, opportunamente separati, dovranno essere conferiti e scaricati negli appositi contenitori a cura dell'utente, negli orari di apertura del centro di raccolta. Qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
8. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al servizio di guardiania e controllo.
9. I medesimi addetti hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti di cui ai precedenti commi, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli indicati all'art.4 o autorizzati nel nullaosta di cui al comma 6 lettera b) o in difformità alle norme contenute nel presente regolamento.
10. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
11. E' concesso l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo del personale preposto.

Art.9 – Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare e far rispettare le presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta.

Art.10 – Gestione del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta potrà essere gestito o da un soggetto Gestore iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nella categoria 1 'raccolta e trasporto di rifiuti urbani' di cui all'art.8 del D.M.406 del 28/04/1998 o in alternativa dal Comune con proprio personale dipendente appositamente formato come previsto dalla D.G.R.V. n.3043 del 20/10/2009.
2. Il Gestore incaricato è tenuto a vigilare sul rispetto del regolamento di gestione del centro di raccolta e sulle direttive impartite dal Comune informando gli Uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.
3. Al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari, la compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) e la gestione di tutta la documentazione nel rispetto delle disposizioni del D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009 e secondo le indicazioni regionali fornite con D.G.R.V. n.3043 del 20/10/2009 (tenuta registri e ritiro scheda rifiuti per le utenze non domestiche).

Art.11 – Compiti del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

1. E' compito del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta.
2. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessarie per una corretta gestione del centro di raccolta.

Art.12 – Divieti

1. E' vietato:
 - a) L'abbandono di rifiuti all'esterno del centro di raccolta;
 - b) L'abbandono di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) Il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
 - d) La cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
 - e) Lo scarico di rifiuti da parte di utenze non aventi titolo di cui all'art.8, comma 1, ad esclusione di specifiche e puntuali iniziative promosse del Comune (es. raccolta rifiuti agricoli) ;
 - f) Lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste dall'art.4;
 - g) Il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta;

Art.13 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinante:

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione	
			minima	massima
Art.8 - comma 1	Mancata qualificazione dell'utente al momento dell'accesso		Euro 100,00	Euro 500,00
Art.12 lett.a), b) Art.255 D.Lgs 152/2006 e s.m.i	Abbandono o deposito rifiuti in area pubblica o privata o all'esterno dei contenitori	Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi	Euro 300,00 Euro fino al doppio di cui sopra	Euro 3.000,00 Euro fino al doppio di cui sopra
Art.12 lett.c), f)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o di tipologia diversa da quella prevista all'art.4		Euro 100,00	Euro 500,00
Art.12 lett.d)	Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori		Euro 100,00	Euro 500,00
Art.12 lett.e)	Conferimento di rifiuti da utenze non aventi titolo		Euro 100,00	Euro 500,00
Art.12 lett.g)	Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta		Euro 100,00	Euro 500,00

2. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge n.689 del 24/11/1981 e s.m.i.

Art.14 – Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

3. Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento, si intende a tutti gli effetti abrogata.